

CASSAZIONE/ Il fisco deve provare chi ha agito in nome e per conto

Non profit, paga il vertice

Responsabilità fiscale sull'amministratore

DI ENRICO SAVIO

Enti associativi e responsabilità tributaria, a pagare è l'effettivo amministratore. E il fisco deve provare chi ha agito in nome e per conto dell'ente. Nell'ambito degli enti non lucrativi di tipo associativo, l'assenza della personalità giuridica può comportare, in capo a coloro che hanno agito «in nome e per conto dell'ente», un'estensione di responsabilità relativamente alle obbligazioni assunte nell'adempimento del proprio incarico. La responsabilità, di natura personale, solidale e illimitata è estesa, secondo la giurisprudenza di legittimità, a tutte le obbligazioni, anche di carattere tributario, assunte dal soggetto agente per conto del sodalizio, potendo i creditori sociali, Fisco compreso, rivolgersi, per soddisfare il proprio credito, sia nei confronti dell'ente sia verso coloro che, a prescindere dalla posizione astrattamente assunta nell'organigramma associa-

tivo, hanno concretamente posto in essere «attività negoziale» a suo favore.

A tali conclusioni giunge la Cassazione con l'ordinanza n. 12473, depositata il 17/6/2015, la quale, ancora una volta, ribadendo l'importanza di identificare i «fatti di gestione» dai quali far discendere tale responsabilità, ricorda come sia fondamentale fornire in giudizio la prova della «concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente». La decisione in oggetto rappresenta un ulteriore tassello verso la corretta interpretazione dell'art. 38 c.c. nell'intento di scardinare la prassi dell'amministrazione finanziaria di estendere la pretesa tributaria su soggetti che, semplicemente, hanno assunto formalmente incarichi direttivi nell'ente ma che in realtà non abbiano svolto alcuna «concreta» attività gestionale.

Nella fattispecie in oggetto,

a seguito dell'accertamento subito da un circolo culturale, l'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento con successiva cartella di pagamento per il recupero di maggiori imposte dirette, Iva e sanzioni a carico del club, nonché del relativo legale rappresentante del tempo considerato quale «coobligato solidale».

La mancata definizione della controversia in sede di adesione aveva portato il contribuente a percorrere la strada del processo tributario risultando vittorioso in entrambi i gradi del giudizio di merito. Infatti, da ultimo, la Ctr Veneto n. 46/2013 aveva ritenuto che il presunto coobligato, «pur formalmente legale rappresentante dell'associazione, non aveva mai assunto alcuna decisione comportante esborsi e/o la reale gestione del night club né aveva mai svolto attività di amministratore, risultando inquadrato come mero barista», in netto contrasto con la tesi delle Entrate secondo la quale la mera titolarità della carica di rappresentan-

te dell'ente sarebbe bastata a determinare tale estensione di responsabilità.

La Suprema corte, invocata dal fisco, rilevando la mancata considerazione da parte dei giudici di merito di elementi fondamentali per la verifica delle sostanziali attività gestorie del presidente dell'associazione (riscossione incassi, sottoscrizione bilancio, pagamento bollette e affitto, rapporti con i fornitori, conduzione del bar), ha disposto quindi il rinvio della decisione ad altra sezione della Ctr Veneto al fine di procedere con il nuovo esame della controversia seppur limitatamente alla mancata considerazione di tali elementi ed escludendo qualsiasi automatismo tra la carica assunta e la responsabilità personale del legale rappresentante, qualora non risultino documentati effettivi e concreti atti di gestione.



La sentenza sul sito
[www.italiaoggi.it/
documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

LAVORO

Frontalieri, convocata la Svizzera

DI GLORIA GRIGOLON

Cartellino rosso per il Canton Ticino sul casellario giudiziale senza filtri. Secondo la Farnesina, la Svizzera avrebbe calcolato troppo la mano sulle misure riguardanti i frontalieri italiani, violando gli accordi europei sulla libera circolazione di persone. Il segretario generale della Farnesina, Michele Valensise, ha convocato ieri l'ambasciatore svizzero Giancarlo Kessler, esponendo la concreta preoccupazione per le misure introdotte dalle autorità ticinesi a carico dei pendolari italo-svizzeri. Il Canton Ticino ha preteso infatti l'estratto del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti dei circa 60 mila lavoratori frontalieri. Secondo la Farnesina, «si tratta di misure in violazione dell'accordo europeo sulla libera circolazione delle persone del 1999, discriminatorie nei confronti di cittadini italiani e in contraddizio-